



COMUNE DI MONTIANO

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Piazza Maggiore, 3 - 47020 MONTIANO (FC)

tel. 0547-51151/51032 - fax 0547-51160

email: sindaco@comune.montiano.fc.it

sito web: www.comune.montiano.fc.it

Sindaco

P.G. n. 948

Montiano, 26/03/2022

ORDINANZA N. 1/2022

ORDINANZA SINDACALE PER PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E DI AREE URBANE INCOLTE E ALLA DISPONIBILITA' DI PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN CASO DI INCENDI BOSCHIVI

IL SINDACO

Premesso che:

- la stagione estiva comporta generalmente un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno delle aree urbane, provoca la proliferazione di vegetazione, rovi e sterpaglia che, a causa del periodo particolarmente siccitoso, possono costituire origine di incendi anche a seguito di deboli inneschi;
- la mancata pulizia dei fondi può altresì creare problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile" che all'art.3 comma 1 lettera c) indica nella figura del Sindaco l'Autorità territoriale di protezione civile;
- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" che definisce le competenze statali e regionali riguardo i piani antincendio, come modificata dal decreto legge 120/2021 convertito con legge n.155/2021 ;
- il vigente "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge n. 353/2000" periodo 2017 - 2021, approvato con DGR 1172/2017 ed aggiornato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1928 del 21/12/2020;
- il vigente Piano Intercomunale di Protezione Civile, approvato con deliberazione di Giunta Unione n. 36 del 19/12/2018 e recepito dal Comune di Cesena con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04/04/2019 per quanto riguarda la revisione del modello di intervento Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia, con ultimo aggiornamento del Piano approvato con Delibera di CC n. 2 del 10/02/2022;
- la determinazione regionale n. 1004 del 24/03/2022, il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha disposto l'attivazione della **FASE DI**

PREALLARME per il rischio di incendi boschivi in tutto il territorio regionale e dichiarato lo **STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' dal 26 marzo 2022 al 3 aprile 2022 compresi**;

Visto il bollettino di informazione n. 04/2022 valido dal 26/03/2022, emesso dalla regione Emilia Romagna e corrispondente allo scenario di rischio incendio alto e al colore Arancione, contenente scenari di rischio e norme di comportamento;

Ritenuto necessario effettuare una efficace azione di prevenzione, imponendo il divieto a comportamenti ed iniziative che possono costituire o favorire un pericolo diretto o indiretto di incendio tramite l'adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità;

Rilevata altresì la necessità di adottare misure straordinarie finalizzate ad assicurare il pronto utilizzo di risorse idriche nel territorio comunale, eventualmente necessarie alle operazioni legate alla campagna AIB per contrastare efficacemente gli incendi boschivi che dovessero innescarsi sul territorio;

Preso atto che il suddetto prelievo di acqua in caso di incendi e/o attività di prevenzione può essere garantito attraverso bacini e laghetti per i mezzi aerei e tramite punti idranti e vasche di bonifica per i mezzi terrestri;

Visti inoltre:

- il R.D. 18/06/1931 n.773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” (T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n.177/2016 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il comma 6 bis dell’art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006, così come integrato dall’art.14 comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in Legge n. 116 del 11/08/2014, che prevede: “nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;
- il Regolamento Forestale regionale n.3 del 01/08/2018;
- il vigente Codice della Convivenza Civile - Polizia urbana e Benessere Animale - approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 23/02/2012 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 52 del 28/05/2015, n. 79 del 15/11/2017, n. 15 del 21/03/2019 e n. 4 del 06/02/2020 (esecutiva dal 24/02/2020);
- l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 8, comma 3, della L. n. 241/1990;

O R D I N A

che durante il periodo compreso tra il 26 marzo 2022 e il 3 aprile 2022, in tutto il territorio comunale, vengano osservate le seguenti prescrizioni:



COMUNE DI MONTIANO

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Piazza Maggiore, 3 - 47020 MONTIANO (FC)

tel. 0547-51151/51032 - fax 0547-51160

email: sindaco@comune.montiano.fc.it

sito web: www.comune.montiano.fc.it

Sindaco

- **divieto assoluto** di accendere fuochi o utilizzare strumenti che producano fiamme, scintille o braci, all'interno delle aree forestali;
- **divieto** di combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- **divieto** di gettare fiammiferi, sigari, o sigarette accese in aree forestali e/o in aree urbane incolte;
- **divieto** di esercitare attività pirotecnica, di accendere fuochi d'artificio, di lanciare razzi e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, ad eccezione delle attività svolte da coloro che risultano titolari di licenza per l'esercizio di spettacoli pirotecnici ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

ORDINA INOLTRE

- ai concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio;
- ai proprietari e/o detentori di casolari, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, di lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto di almeno 10 metri completamente sgombra e priva di vegetazione;
- ai conduttori di mezzi con motore a scoppio destinati ad azionare le macchine agricole (trebbie, trattori ecc..) di adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare la propagazione di scintille durante le lavorazioni;

DISPONE

- che venga garantita la pronta disponibilità di utilizzo di tutti i punti di approvvigionamento idrico, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale, così come censiti dagli enti preposti, sia per mezzi di terra (autobotti), sia per mezzi aerei (elicotteri) impegnati nella campagna antincendio boschivo (AIB) per lo spegnimento di incendi boschivi;

AVVERTE

- che l'inadempienza alle disposizioni di cui sopra sarà sanzionata nella misura compresa tra Euro 25,00 ed Euro 500,00 e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fatto salvo il caso in cui il comportamento posto in essere sia sanzionato in base a specifiche e diverse disposizioni normative;

DISPONE INOLTRE

- che venga data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità dell'ordinanza, oltre che con comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Montiano;

- che la Polizia Locale, per quanto di competenza, sia incaricata del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, affidandole inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo;
- che la presente ordinanza venga trasmessa:
 -
 - al Comando Polizia Locale Cesena - Montiano - Mercato Saraceno;
 - alla Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, Servizio Territoriale;
 - alla Prefettura di Forlì-Cesena, Area Difesa e Protezione Civile;
 - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena;
 - al Comando Compagnia Carabinieri Forestale di Cesena;
 - al Comando Compagnia Carabinieri di Cesena;
 - al Consorzio di Bonifica della Romagna, con sede a Cesena;
 - al Consorzio di Bonifica di II grado per il CER, con sede a Bologna
 - a Romagna Acque s.p.a., con sede a Forlì
 - a Hera Forlì-Cesena, con sede a Cesena
 - all'Unione dei Comuni Valle del Savio;

A V V E R T E I N F I N E

- che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna - Bologna - ed entro 120 giorni presentare ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Molari Fabio

(Documento firmato digitalmente)